

Risposta n. 109/2026

OGGETTO: Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni – Inapplicabilità dell'esenzione a trasferimenti di quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ("TUSD").

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione dell'imposta di successione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito "TUSD"), alla quota societaria del 35% che verrà trasferita agli eredi per successione legittima.

In relazione a quanto precede, l'*Istante* riferisce che:

- in data XX/XX/2025 è deceduto il coniuge;

- nell'asse ereditario del *de cuius* rientra, tra gli altri beni e diritti, la partecipazione sociale pari al 35% del capitale sociale della società "*Immobiliare [Alfa] S.r.l.*";
- il residuo capitale sociale della società "*Immobiliare [Alfa] S.r.l.*" è posseduto per il 35% dall'*Istante* e, nella misura del 15% ciascuna, dalle due figlie;
- la quota societaria del 35% del *de cuius* verrà trasferita secondo successione legittima in comunione indivisa all'*Istante* e alle due figlie;
- i diritti sociali della quota trasferita *mortis causa* verranno esercitati tramite un rappresentante comune;
- i soci superstiti della "*Immobiliare [Alfa] S.r.l.*", nonché eredi legittimi del *de cuius*, manifesteranno, con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione, di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e detenere il controllo di diritto, di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- la società "*Immobiliare [Alfa] S.r.l.*" trae i propri redditi in parte dalla locazione di immobili di proprietà ed in parte dalla vendita di energia al Gestore [...] prodotti da impianti fotovoltaici di proprietà aziendale.

Tanto premesso, l'*Istante* rappresenta dubbi interpretativi in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione, alla fattispecie descritta, dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, con riferimento sia:

1) all'acquisizione del controllo di diritto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c., e sia

2) al trasferimento di quote sociali o di azioni di società *holding* e società di mero godimento, come potrebbe essere considerata la "*Immobiliare [Alfa] S.r.l.*" che, come riportato in premessa, trae la totalità dei propri ricavi dalla locazione di immobili, dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà dell'azienda e da contributi relativi alla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore [...] previsti dalla relativa normativa per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990 dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, l'agevolazione sia applicabile al trasferimento per successione legittima della partecipazione societaria del 35%.

A parere dell'*Istante*, con la nuova formulazione della disposizione in esame, «[...] viene mantenuta l'esenzione dell'imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, ma ne vengono meglio chiariti le condizioni e l'ambito applicativo della stessa.

La più puntuale definizione nel nuovo testo normativo delle condizioni cui è subordinata l'esenzione e, nello specifico, l'espressa previsione secondo cui laddove il trasferimento riguardi quote sociali e azioni di società di capitali il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore

a cinque anni dalla data del trasferimento (ipotesi tenuta letteralmente distinta da quella del trasferimento di aziende), consente, a parere della scrivente, di superare la posizione assunta in passato dalla giurisprudenza e dall'Amministrazione Finanziaria in relazione alla versione antecedente della norma, secondo cui nelle società di capitali non sarebbe stato sufficiente il requisito del controllo, dovendo al contrario essere integrato il requisito dell'esercizio dell'attività d'impresa, requisito che, per quanto concerne la "Immobiliare [Alfa] S.r.l." che trae la totalità dei suoi ricavi dalla locazione di immobili propri, dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà e da contributi relativi a tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore [...] previsti dalla normativa per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, poteva, alla luce della previgente normativa, pur in presenza della dichiarazione di prosecuzione dello svolgimento dell'attività per i successivi cinque anni (dichiarazione che verrà comunque resa contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione) e della vendita di energia al Gestore [...], non essere riconosciuto a causa dell'attribuzione, in base alla rilevanza dei ricavi dall'attività di locazione immobiliare e dai contributi ricevuti, della qualifica all'azienda di società di mero godimento immobiliare. [...]».

Per quanto concerne il requisito del "controllo di diritto", l'Istante richiama il comma 1, numero 1), dell'articolo 2359 c.c., ai sensi del quale un soggetto "dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" di una società, se detiene più del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se in regime di "comproprietà"; in tal caso, a condizione che ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Sul punto, l'Istante rappresenta che «[...] nel nuovo testo normativo così come sostituito dal D.Lgs. 139/2024 è stata aggiunta la locuzione "già esistente", prevedendo che l'agevolazione opera anche nel caso di trasferimento con cui è integrato un controllo già esistente, quindi includendo anche il trasferimento di quote societarie volte ad incrementare una partecipazione che sia già di controllo da parte degli eredi che, congiuntamente, posseggono il restante 65% (Sessantacinquepercento) del capitale sociale della Immobiliare [Alfa] S.r.l.

E che il requisito del riconoscimento del controllo sia riconosciuto sulla base della somma delle quote detenute in comproprietà e delle quote detenute in proprio da parte dei singoli soci è affermato anche nella sentenza della Suprema Corte n. 18732 del 9 luglio 2024.

Nella sentenza si legge testualmente che "la presenza di una comunione ereditaria non impedisce certamente il controllo della società da parte dei detentori delle quote" e, inoltre, che la norma non distingue il tipo di comunione ai fini dell'integrazione del controllo, "non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci nel caso in giudizio)".».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come modificato con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dispone che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo

73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di [...]; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di [...]. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio [...]]».

Nell'ipotesi in cui oggetto di trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, la norma agevolativa, nella formulazione vigente, prevede che l'agevolazione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente - ai beneficiari di quest'ultimo - di acquisire il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente.

La disposizione agevolativa contenuta nel citato articolo 3, comma 4-ter, anche nel testo riformulato dal decreto legislativo n. 139 del 2024, continua a vincolare la

fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario del trasferimento, di una situazione di controllo di diritto della società.

L'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile definisce la nozione di "controllo di diritto", che si realizza quando un soggetto «*dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*» di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Va rilevato che il beneficio fiscale è condizionato al mantenimento del controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Al fine di non incorrere nella decadenza dall'agevolazione, è quindi necessario che il trasferimento della partecipazione sociale consenta al beneficiario dello stesso di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria e di incidere sulle decisioni inerenti al mantenimento del controllo della società.

Venendo alla fattispecie in esame, con vari documenti di prassi, l'amministrazione ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in regime di comproprietà - fattispecie non espressamente contemplata dalla norma in commento - l'agevolazione è comunque riconosciuta (cfr. Circolari 16 febbraio 2007, n. 11/E, quesito 12.1 "*Imposta di successione: aziende e partecipazioni escluse da tassazione*"; 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.2 "*Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione*"; 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 5.3. "*Esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del TUS*"; risoluzione 26 luglio 2010, n. 75/E, concernente l'esenzione dall'imposta di successione e donazione dei trasferimenti di quote sociali e di aziende).

La soluzione interpretativa adottata trova fondamento nella previsione, dettata dagli articoli 2347 ("*Indivisibilità delle azioni*") e 2468 ("*Quote di partecipazione*") del codice civile, secondo cui i diritti dei comproprietari di azioni o di partecipazioni societarie sono esercitati tramite un rappresentante comune, nominato ai sensi degli articoli 1105 e 1106 del medesimo codice, ossia a maggioranza dei comproprietari e, qualora non si riesca a raggiungere detta maggioranza, dall'autorità giudiziaria.

In sostanza, nell'ipotesi di comproprietà, i beneficiari sono in grado di esercitare il controllo della società per il tramite del rappresentante comune, secondo le norme stabilite dal codice civile; tale possibilità, invece, deve escludersi qualora le partecipazioni siano frazionate tra i coeredi.

Muovendo da tali premesse, con la risoluzione n. 75/E del 2010, la scrivente Amministrazione ha chiarito che ai fini della verifica della sussistenza del requisito del controllo societario, non è possibile procedere al computo unitario delle partecipazioni detenute da diversi aventi causa quando le stesse siano riconducibili a distinte situazioni giuridiche (in senso conforme si pone, pur con specifico riguardo alla fattispecie di decadenza dell'agevolazione in discorso, anche la risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020).

Giova rammentare che la Corte di Cassazione, nelle sentenze 10 marzo 2021, n. 6591 e 17 marzo 2021, n. 7429, ha condiviso l'impostazione interpretativa della scrivente, affermando testualmente che: «*Secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate con Circ. Ag. Entrate n. 3/E del 2008, Ris. Ag. Entrate 18 novembre 2008, n. 446/E, Ris. A. Entrate 27 luglio 2010, n. 75/E, Risposta dell'Agenzia delle entrate 7 febbraio 2020, n. 37 (non vincolanti per il contribuente, per il giudice e per la stessa*

autorità che l'ha emanata v. Cass. n. 6699 del 2014), se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l'agevolazione spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente; se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comunione, il beneficio di cui trattasi è sempre riconosciuto ove l'attribuzione consenta ai discendenti in comunione di acquisire o detenere il controllo societario. Tale interpretazione della disposizione agevolativa appare in linea con il dettato normativo».

Alla luce di quanto fin qui delineato, diversamente da quanto affermato dall'*Istante*, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.

Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento *mortis causa* della partecipazione sociale del 35% a favore dell'*Istante* e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all'ordinaria imposizione del tributo successorio.

Infine, per le suesposte considerazioni, resta assorbito il punto n 2), la cui valutazione esula dalla presente risposta.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**firma su delega del Direttore Centrale
Sergio Cristallo
atto di delega prot. R.I. 5341 del 10.04.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**